



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 08 ottobre 2014

Protocollo: 93641/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed
Interprovinciale di Bolzano e Trento

TUTTE

Agli Uffici delle dogane

TUTTI

Oggetto: Regime speciale IVA per i prodotti editoriali – Modifiche all'art. 74, comma 1, lett. c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

L'articolo 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72 disciplina il particolare settore dei prodotti editoriali prevedendo un sistema semplificato di applicazione dell'imposta (c.d. monofase) in cui l'IVA viene assolta esclusivamente dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale con due criteri alternativi di applicazione dell'imposta, l'uno basato sul numero delle copie vendute, l'altro, per determinati prodotti, sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una certa percentuale a titolo di forfettizzazione della resa.

Il suddetto sistema di applicazione dell'imposta è stato di recente modificato dall'articolo 19, comma 1, lett. da a) a c), del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e le nuove disposizioni si applicano ai prodotti consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014 (articolo 19, comma 2, del citato D.L. 4 giugno 2013, n. 63).

A tale riguardo, con Circolare n. 23/E del 24 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa delle nuove disposizioni richiamando nel contempo i tratti salienti della disciplina di settore che, sebbene oggetto di un organico intervento modificativo già ad opera del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 resta, in buona parte, ancora legata alle disposizioni di cui al D.M. 9 aprile 1993.

Facendo rinvio al richiamato documento di prassi ai fini di una dettagliata analisi del nuovo regime dei prodotti editoriali, di seguito si evidenziano le principali novità rilevanti sotto il profilo doganale.

Operazioni con l'estero

1) Importazioni

Le modifiche apportate al regime speciale dal 1° gennaio 2014 hanno comportato riflessi applicativi anche per quanto concerne le importazioni di prodotti editoriali.

Tenuto conto, infatti, delle esclusioni dall'ambito oggettivo di applicazione del regime monofase operate dalla nuova disciplina di settore, va fatta una distinzione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta, tra le pubblicazioni corredate da supporti integrativi, che restano disciplinate dalle disposizioni recate dall'art. 4 D.M. 9 aprile 1993, e quelle importate unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per queste ultime, dal 1° gennaio 2014, alla luce del sesto periodo, lett. c), dell'articolo 74, D.P.R. n. 633/72, nel caso di prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione, non è più possibile chiedere l'abbattimento a titolo di forfetizzazione della resa in quanto l'imposta va determinata in relazione al numero delle copie vendute.

Di conseguenza, in applicazione del D.M. 9 aprile 1993, nell'ipotesi di importazione di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, l'imposta deve essere assolta in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati.

Per garantire il rispetto del principio della neutralità dell'IVA assicurando in determinate circostanze anche per queste operazioni l'esercizio del diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta estendendo alle importazioni il medesimo trattamento fiscale già previsto per gli acquisti intracomunitari.

In particolare, nella Circolare n. 23/E è stato affermato che "al momento dell'importazione dei prodotti editoriali - in relazione ai quali non è possibile applicare la forfetizzazione della resa - l'importatore, analogamente a quanto previsto per gli acquisti intra-Ue, possa chiedere - in relazione alla singola operazione d'importazione - l'applicazione dell'imposta con le "ordinarie disposizioni". Conseguentemente, gli importatori possono assolvere l'imposta in dogana, ai sensi dell'articolo 69 del decreto IVA, sul valore di transazione dei beni ed operare la detrazione nei modi ordinari previsti dai precedenti articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972. La successiva commercializzazione sul mercato nazionale dei prodotti editoriali seguirà le regole proprie delle cessioni di prodotti editoriali di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c)".

Per quanto riguarda l'aliquota IVA si rammenta che questa è del 4% per le importazioni:

- 1) dei prodotti editoriali di cui al n.18 della tabella A, parte II, allagate al DPR n. 633/72;
- 2) dei libri su qualsiasi supporto fisico(CD o altro supporto fisico);
- 3) dei libri registrati su CD–CD-ROM o altro supporto fisico analogo che riproduca (in formato audio o video) essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Restano invece esclusi dall'applicazione del regime speciale i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicale) senza alcun collegamento ad un libro stampato.

Resta confermata l'applicazione dell'aliquota ordinaria per l'importazione di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo.

Si ricorda, inoltre, che l'aliquota ordinaria è applicabile anche ai prodotti editoriali elettronici da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Si segnala infine che, sempre ai sensi del sesto periodo della lett. c), dell'articolo 74 in commento, il legislatore ha previsto che per i prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi in ogni caso l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

La medesima disposizione pertanto si rende applicabile anche nell'ipotesi di importazione di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Ciò posto, sotto il profilo doganale, in applicazione delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare della regola 3 b) per cui le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto possono, in taluni casi, essere classificate in base all'oggetto che conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale, è individuata un'unica voce doganale.

In tali ipotesi, al momento della compilazione della dichiarazione doganale di importazione, ai fini dell'attuazione della predetta disposizione fiscale che prevede l'applicazione dell'imposta sulla base all'aliquota IVA di ciascuno dei beni importati, nella compilazione della casella 47 del DAU - ai fini IVA - si ritiene necessaria la separata indicazione del valore imponibile corrispondente a ciascuno

dei beni importati (prodotto editoriale e bene diverso dal “supporto integrativo” ad esso abbinato) pur indicando per entrambi la stessa voce TARIC.

In riferimento ai criteri da adottare per la determinazione della base imponibile di ciascuno dei beni importati si fa rinvio a quanto già esposto nella cit. Circolare n. 23/E.

2) Esportazioni

Nulla muta, invece, per quanto riguarda le cessioni all’esportazione di prodotti editoriali, escluse dall’ambito di applicazione del regime speciale in quanto operazioni non imponibili, e per le quali si applicano, pertanto, le regole ordinarie dell’IVA. Le suddette operazioni rientrano tra le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Operazioni Intracomunitarie

Con riferimento alle operazioni intracomunitarie concernenti i prodotti editoriali, in considerazione dell’interesse che le operazioni in questione rivestono anche per questa amministrazione, si ritiene, ad ogni buon fine, utile richiamare alcune parti “doganalmente rilevanti” della Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate, cui comunque si rinvia.

1) Cessioni intra-Ue

Le cessioni intra-Ue di prodotti editoriali non rientrano nel campo di applicazione del regime speciale. Conseguentemente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, D.L. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.

2) Acquisti intra-UE

2.1. Prodotti editoriali non destinati alla successiva commercializzazione

L’Iva è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile. Continuano pertanto ad applicarsi le istruzioni fornite con la Circolare n. 328 del 1997.

2.2. Prodotti editoriali destinati alla successiva commercializzazione

Occorre tenere conto del criterio di determinazione dell’imposta adottato dal cessionario. In particolare, se il cessionario:

- applica il criterio delle copie vendute, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico;

- applica il criterio della forfettizzazione, l'imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico applicando la forfettizzazione della resa nella misura prevista dalla legge.

L'imposta dovuta, di regola non detraibile, è assolta con il particolare meccanismo di inversione contabile di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993, e le relative fatture non vanno annotate a cura del cessionario nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, come già precisato nella Circolare n. 328 del 1997, in mancanza di prezzi di vendita al pubblico o su opzione, l'acquisto intracomunitario di prodotti editoriali è soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. n. 331 del 1993, ivi compreso l'esercizio del diritto alla detrazione.

Le strutture territoriali in indirizzo sono pregate di prestare la massima attenzione ai contenuti della presente nota non mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative.

Il Direttore Centrale
dr.ssa Cinzia Bricca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)